

di Marco Colacicco

All'interno della riforma fiscale che ha generalmente ridotto il prelievo tributario, fa eccezione la tassazione dei dividendi che ne risulta invece appetitativa.

In questa puntata esamineremo cosa cambia per i **percettori persone fisiche**; nel prossimo numero si focalizzerà invece l'attenzione sul caso delle società. L'eliminazione del credito d'imposta, che rappresenta la modifica sostanziale nell'ambito della tassazione dei dividendi, colpisce soprattutto i redditi più bassi e le distribuzioni di dividendi di ammontare più ridotto. Poco o nulla cambia invece, nella sostanza, per le percezioni di dividendi di ammontare significativo, a parte un radicale cambiamento nelle tecniche di calcolo. La riforma appena approvata rischia tuttavia di essere presto superata dalle numerose modifiche attualmente allo studio da parte del governo, prima fra tutte la revisione del sistema di aliquote.

In un panorama impositivo che sull'argomento è ancora fluido ci daranno alcuni **consigli operativi** per minimizzare il prelievo.

Le partecipazioni qualificate

Vengono definite partecipazioni qualificate quelle in cui i diritti di voto superano il 20 o il 20% e la partecipazione al capitale o al patrimonio il 5 o il 25%, a seconda che si tratti, rispettiva-

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Diverse novità anche per le persone fisiche. Le modifiche colpiscono soprattutto gli importi più limitati. Ma attenzione: potrebbero esserci ulteriori cambiamenti in arrivo. In ogni caso, ecco come minimizzare il prelievo

Ora il dividendo può pagare di più

mente, di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La riforma del sistema tributario ha in questo caso profondamente inciso sulle modalità di immissione dei dividendi, prevedendo sia l'abolizione del credito d'imposta sia l'inclusione in dichiarazione dei redditi del solo 40% dei dividendi. Ne emerge una situazione in cui, a fronte di una sostanziale modifica dei criteri impositivi, poco o nulla cambia nella realtà nel caso dei **dividendi di importo significativo** (quelli che ricadono nel più elevato scaglione di imposta); l'abolizione del credito d'imposta è bilanciata dalla contemporanea inclusione in dichiarazione del solo 40% dei dividendi di percepi.

Diversa è la situazione nel caso di contemporanea percezione di dividendi di ammontare limitato e di limitatezza di altri redditi imponibili: in questi casi il credito d'imposta era il più delle volte idoneo a neutralizzare ogni ulteriore forma impositiva e, per i redditi più bassi, anche portatore di un reale credito fiscale.

è documentata nella simulazione contenuta nella tabella in pagina. Analogamente al caso del capitale gain, esaminato nella precedente puntata, è quindi del tutto fondamentale avere una **strutturazione a monte degli assetti proprietari** tale per cui tutti i soci detengano (o cedano) partecipazioni non qualificate.

Questo si realizza facilmente in sede di costituzione delle società, avendo cura di distribuire i titoli all'interno del nucleo familiare, ma ora anche nel corso della vita stessa dell'azienda, attraverso donazioni o trasferimenti tra familiari di quote (anche approfittando delle opportunità transitorie previste dalla normativa sul capital gain, esaminate nella precedente puntata).

Una semplice simulazione

La tabella individua una simulazione del prelievo gravante sui dividendi, in **vigenza dell'attuale sistema di aliquote**. La prima distinzione fondamentale è quella tra partecipazione non qualificata (in cui il dividendo viene tassato con aliquota secca del 22,5%) e partecipazione qualificata (dove bisogna invece considerare l'aliquota marginale d'imposta del percettore in cui il dividendo va materialmente a ricadere).

Si parte sempre da un utile lordo di 1.000, assoggettato a imposizione in capo alla società con la nuova aliquota tres del 33%; residua in ogni caso un dividendo distribuito pari a 670. Qui interviene la ripartizione del sistema impositivo tra partecipazioni qualificate e non. Mentre nell'ultimo caso la base imponibile è rappresentata dal dividendo pieno (670), nel primo caso il solo 40% del dividendo (268) è attratto a imposizione.

Se la tassazione delle partecipazioni non qualificate è immediata, con applicazione dell'aliquota secca del 22,5% al dividendo percepito, nel caso di quelle qualificate bisogna andare a considerare ulteriormente l'aliquota marginale di imposta del percettore.

Emerge con chiarezza come nei casi di dividendi che ricadranno in aliquote marginali d'imposta pari o superiori al 30%, e pertanto nella **grande maggioranza** dei dividendi distribuiti da società non quotate che non siano di piccole dimensioni, l'onere impositivo sia **significativamente inferiore** a fronte del possesso di partecipazioni non qualificate.

In tutti questi casi è dunque opportuno che il capitale sociale dell'azienda sia adeguatamente frazionato tra diverse partecipazioni fiscalmente considerabili come non qualificate. (riproduzione riservata)

17 - nella prossima puntata:
il nuovo regime dei dividendi
per le società

IL PRELIEVO SUGLI UTILI DISTRIBUITI

SIMULAZIONE IN VIGENZA DELL'ATTUALE SISTEMA DI ALIQUOTE

	Partecipazioni			
	Non qualificate	25%	31%	39% - 45%
Utile lordo	1.000	1.000	1.000	1.000
Ires	330	330	330	330
Dividendo distribuito	670	670	670	670
Imponibile per il socio	670	268	268	268
Imposizione socio	89,75	51,84	77,72	83,08
Dividendo netto	586,25	608,36	592,28	586,92

d'imposta attualmente in vigore e sulla contemporanea inclusione nel reddito personale del 40% dei dividendi percepiti. La radicale **modifica delle aliquote impositive** allo studio da parte del governo, che dovrebbe portare nel medio termine a un sistema improntato su due sole aliquote del 23 e del 33%, ma che già a breve termine prevede una sostanziale riduzione del carico fiscale, dovrebbe avere un conseguente e vantaggioso riflesso sulla tassazione dei dividendi.

I vantaggi dovrebbero interessare tutti i percettori di partecipazioni fiscalmente considerate come «qualificate», ma è indubbio che sarebbero destinati ad avvantaggiarsi in maniera significativa **soffruttando** i percettori di dividendi di ammontare significativo.

Resta però da vedere se le proposte modifichino con interventi anche, innanzitutto, sulla **franchigia** pari al 60% dei dividendi che non è assoggettata a imposizione e di dichiarazione dei redditi; se così fosse i benefici in arrivo verrebbero, tutto o in parte, annullati.

Le opportunità per ridurre la tassazione

Nell'esaminare i calcoli di convenienza e le opportunità per il futuro, si trascuere per semplicità il caso delle società di **piccolissime dimensioni**, ove i dividendi percepiti da parte dei soci fiscalmente considerati come «qualificati» ricadrebbero nei più bassi scaglioni d'imposta.

Nella stragrande maggioranza dei casi, i dividendi percepiti da parte degli azionisti qualificati subiranno, così come d'altronde in passato, una **tassazione ben più significativa** di quella prevista nel caso di detenzione di partecipazioni non qualificate; la situazione

Le partecipazioni non qualificate

Le partecipazioni non qualificate vengono definite, a differenza di quelle qualificate, come quelle in cui i diritti di voto non superano il 20 o il 20% e la partecipazione al capitale o al patrimonio il 5 o il 25%, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. In questo caso la tassazione è semplice, in quanto i dividendi sono assoggettati a tassazione alla fonte a titolo definitivo in misura del 22,5%; è stata contestualmente abolita la possibilità di optare per la loro inclusione in dichiarazione dei redditi con relativo credito d'imposta.

Anche in questo caso si può notare come **nulla**, sia sostanzialmente cambiato per la percezione di dividendi di importo significativo, che sono sempre tassati alla fonte nella misura del 22,5%.

Quello che cambia, e diventa invece più oneroso, è invece il trattamento per i **piccoli azionisti** che, a fronte di altri redditi personali di importo contenuto, avevano convenienza a inserire i dividendi in dichiarazione, con relativo credito d'imposta. In tutti questi casi la possibilità di incassare il dividendo pieno a fronte di un ulteriore credito fiscale, o di una tassazione comune ridotta, a seconda dell'entità del dividendo e dello scaglione di imposizione di riferimento, si trasformano in una tassazione secca del 22,5%.

Si è visto come l'attuale sistema impositivo dei dividendi su partecipazioni qualificate sia basato sulla pluralità di aliquote

Categorie di attività:	FONDO FORTIS		FONDO FOREVER	
	IMPORTI al 31.01.2004	% al 30.04.2004	IMPORTI al 31.01.2004	% al 30.04.2004
Titoli di Stato di cui:	300.476.617	64,18	287.777.287	61,56
B.T.P.	152.394.220	32,68	151.651.118	32,87
C.C.T.	128.000.318	27,34	14.905.047	24,56
Altri titoli di Stato	19.462.079	4,16	19.221.122	4,11
Titoli Obbligazionari di cui:	87.992.192	18,79	92.683.266	19,83
Ordinari Quotati	80.319.951	17,16	84.940.659	18,17
Ordinari non Quotati	7.672.241	1,64	7.742.567	1,66
Azioni Quotate	17.906.709	3,82	22.169.452	4,74
Quote di O.I.C.R.V.	61.174.798	13,07	64.223.669	13,74
Altre tipologie di titoli	626.388	0,13	629.561	0,13
TOTALE ATTIVITA'	466.176.704	100,00	467.483.234	100,00

Categorie di attività:	FONDO FOREVER		FONDO FOREVER	
	IMPORTI al 31.01.2004	% al 30.04.2004	IMPORTI al 31.01.2004	% al 30.04.2004
Titoli di Stato di cui:	19.271.843	90,67	17.051.484	58,75
B.T.P.	4.963.176	23,52	3.023.731	10,42
C.C.T.	11.688.619	55,16	11.630.000	40,07
Altri titoli di Stato	2.540.048	11,99	2.397.753	8,26
Titoli Obbligazionari di cui:	975.267	4,60	9.852.443	33,95
Ordinari Quotati	975.267	4,60	9.852.443	33,95
Ordinari non Quotati	500.000	2,36	500.000	1,71
Quote di O.I.C.R.V.	500.000	2,36	500.000	1,71
TOTALE ATTIVITA'	21.168.129	100,00	28.024.506	100,00

(I valori sono evidenziati sono espressi in EURO)